

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G06185 del 15/05/2018

Proposta n. 7998 del 15/05/2018

Oggetto:

Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018 – integrazioni.

OGGETTO: Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018 – integrazioni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 ottobre 2017, n. 615, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”, e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. del 13 ottobre 2017, n. 23, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., approvato con la succitata D.G.R. n. 615/2017, ed in particolare:

- 1) la lettera c), comma 1, art. 2, che sostituisce il punto 13, dell’art. 20, del R.R. 1/2002, ed istituisce la Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”;
- 2) la lettera a), comma 1, art. 3, che sostituisce nell’allegato B al R.R. 1/2002, la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale “Valutazioni Ambientali e bonifiche” ed assegna alla Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” le relative competenze;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e ss.mm.ii., relativo a: “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

VISTO il D. lgs. 25 luglio 2005, n. 151, e ss.mm.ii., relativo a: “Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti – Attuazione delle direttive 2000/95/Ce, 2002/96/Ce, e 2003/108/Ce”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. su richiamato;

VISTO il D. lgs. 14 marzo 2014, n. 49 relativo a: “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione Direttiva 2012/19/Ue”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. relativo alla: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTO il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e ss.mm.ii. relativo a: “Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante le: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, recante le: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, recante il: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”, come successivamente aggiornato con D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819 ;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.

VISTA la D.G.R. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 17 aprile 2009, n. 239, e ss.mm.ii., recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819, recante, l'adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

VISTA la circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la circolare prot. n. 4064, del 15/03/2018, del medesimo Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C1900, del 5/08/2010, e ss.mm.ii., con la quale è stata rilasciata A.I.A., ai sensi del previgente D. lgs. 59/2005, e ss.mm.ii., per l'impianto di gestione rifiuti, pericolosi e non pericolosi, della Tecno.Gea S.r.l., sito in via Morolense, snc, Comune di Patrica (FR);

VISTA la relazione ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone prot. n. 11017, del 13/02/2018, acquisita al prot. n. 92806, del 19/02/2018, recante gli esiti delle attività di controllo effettuate, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 7, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., presso il suddetto medesimo impianto;

PRESO ATTO che, nella predetta relazione di controllo, ARPA Lazio, tra le altre cose:

- segnalava di aver riscontrato difformità nella disposizione delle aree previste per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, nonché nella rete di gestione delle acque, rispetto alle planimetrie approvate, rispettivamente, con Determinazione dirigenziale n. G10302, del 31/08/2015, e la succitata Determinazione dirigenziale n. C1900/2010;
- rilevava la necessità di integrare il quadro delle emissioni in atmosfera con un punto di verifica concernente la caldaia funzionale al riscaldamento dell'olio diatermico afferente al reparto di essiccazione fanghi;
- rilevava la necessità di inserire nella vigente A.I.A. ulteriori specifiche prescrizioni e condizioni, al fine di limitare i fenomeni odorigeni derivanti dalle attività di stoccaggio e essiccazione dei rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi;
- evidenziava la necessità di definire chiaramente le effettive operazioni di gestione effettuate dalla Tecno.Gea S.r.l. sui rifiuti previsti in ingresso, rispetto a quanto indicato nell'elenco di cui all'appendice II, della vigente suddetta A.I.A.;

PRESO ATTO, altresì, che, nel medesimo documento, ARPA Lazio:

- accertava la conformità dei valori del parametro "Polveri Totali" in relazione ai punti di verifica E1 ed ED2, sia a quanto previsto nel vigente Piano di Monitoraggio e Controllo, sia con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5, parte II, allegato 1, alla Parte Quinta, del D. lgs. 152/2006, e sss.mm.ii.;
- accertava il rispetto, al punto di verifica SF1, dei valori limite previsti per la fognatura consortile delle acque reflue derivanti dall'impianto ad osmosi inversa presente presso l'impianto della Tecno.Gea S.r.l.;

PRESO ATTO, infine, che, la stessa Agenzia regionale in quesitone:

- segnalava che, già nel corso delle attività di verifica condotte presso l'impianto di che trattasi, il gestore aveva provveduto ad eliminare talune delle irregolarità riscontrate;
- evidenziava, ad ogni modo, la necessità di sottoporre l'A.I.A. di che trattasi ad un apposito procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29 – octies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii, ovvero di modifica, teso a chiarire le sopra evidenziate criticità;

VISTO il provvedimento prot. n. 112229, del 28/02/2018, con il quale l'Autorità competente ha disposto la chiusura dell'impianto in questione, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera d), del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., accertato che, a seguito, ed in aggiunta, ai rilievi effettuati da ARPA Lazio riportati nella predetta relazione di controllo, le attività di gestione rifiuti autorizzate con Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., risultavano avviate senza la necessaria preventiva presa d'atto dell'avvenuta realizzazione delle opere, ovvero senza che, si fosse esplicitata la prevista procedura rivolta alla effettiva messa in esercizio dell'impianto, ai sensi della D.G.R. 239/2008, e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione G05719 del 3/5/2018 avente ad oggetto "Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018" con la quale si è proceduto all'aggiornamento della determinazione dirigenziale C1900/2010 ed in particolare dell'allegato tecnico, delle

appendici, nonché del Piano di Monitoraggio e Controllo, acclusi al presente provvedimento, aggiornano, ovvero sostituiscono, i corrispondenti omologhi documenti già approvati con la suddetta medesima Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii. Con lo stesso atto è stata autorizzata la medesima Tecno.Gea S.r.l. alla ripresa delle attività d'impianto secondo quanto meglio specificato nell'allegato tecnico con prescrizioni.

CONSIDERATO che con la medesima determinazione G05719 del 3/5/2018 si era disposta la sospensione delle attività relative alla linea di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione fino al completamento del procedimento di riesame

VISTA la nota della società Tecno.gea prot. 20/DIR del 7/5/2018 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 265279 del 8/5/2018 avente ad oggetto "Riscontro e richiesta di riesame in autotutela della determinazione G05719 del 3/5/2018" con la quale rappresentava tra l'altro che:

- l'aggiornamento condotto con tale determinazione comporta di fatto modifiche sostanziali nella gestione dell'installazione che determinano un danno per la società in quanto non consentono una riapertura dell'esercizio con conseguenze negative di tipo contrattuale, organizzativo e commerciale;
- il provvedimento di aggiornamento è fuori dalla tipicità degli atti, ed eseguito senza avvio del procedimento e determina plurime limitazione delle attività

CONSIDERATO che in tale nota la società chiede di aggiornare la determinazione G05719 del 3/5/2018 con le seguenti attività:

- a) Gestione fanghi essiccazione – Inserimento operazione D13
- b) Inclusione operazioni smaltimento D13, D14 e D15 per alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi
- c) Inclusione di un unico gruppo di miscelazione per attività di inertizzazione denominato NPP

CONSIDERATO inoltre che nella stessa nota vengono chiesti chiarimenti circa alcune prescrizioni

VALUTATO che la determinazione G05719/2018 è stata assunta a seguito di chiusura di attività e pertanto era noto alla società il procedimento avviato

VALUATO inoltre a seguito di istruttoria che:

- la richiesta di cui al punto a) può essere accolta
- la richiesta di cui al punto b) che riguarda 26 codici per la reintegrazione delle operazioni D13, D14 e D15 viene accolta limitatamente alle operazioni D13 e D15 in questa fase fino al riesame e soltanto per n. 6 codici come indicati nella linea II dell'appendice II. Tale motivazione è legata al fatto, fino alla conclusione del riesame, di definire univocamente per ciascun codice le operazioni cui è sottoposto cioè recupero o smaltimento. Pertanto i codici richiesti nella nota 265272 del 8/5/2019 da destinare a smaltimento e che già erano previsti nelle attività di recupero sono state esclusi.
- con riferimento alla richiesta di cui al punto c), ricordando che alcuni codici inseriti nelle attività di miscelazione in deroga erano chiaramente non idonei e per questo si era sospeso la totalità delle attività di miscelazione, si può ritenere accoglibile. Infatti si erano sospese le attività di miscelazione al fine di avere un contesto autorizzativo chiaro ed univoco che alla luce della verifica dei codici CER inseriti non era garantita. La richiesta effettuata dalla società di inserire un'unica attività di miscelazione per attività di inertizzazione e stabilizzazione per soli 7 CER può essere accolta anche tenendo conto delle necessità di continuità aziendale della stessa e che l'attività richiesta era già compresa nelle precedenti già autorizzata ma viene qui definita

RITENUTO quindi di far riprendere le attività di miscelazione in deroga soltanto per il gruppo unico NPP di cui si allega protocollo di miscelazione e planimetria identificativa.

PRESO ATTO delle ulteriori richieste di precisazione da parte della società ed in particolare:

- nella prescrizione 76 viene fatto riferimento ai rifiuti in uscita
- Con riferimento all'aggiornamento del PMeC si rimane in attesa dell'aggiornamento dello stesso che conterrà le specificazioni da voi indicate anche circa i punti di emissione che saranno rivisti in sede di riesame
- Si prende atto dell'errata impostazione della prescrizione 79 e della prescrizione 60

RITENUTO ad ogni modo, di dover garantire che la prosecuzione delle attività d'impianto avvenga in un contesto autorizzativo chiaro e univoco, e sicuro sotto il profilo ambientale e della sicurezza dei lavoratori, tenuto conto anche di quanto chiarito dal MATTM con circolare n. 4064, del 15/03/2018;

FERMI RESTANDO i quantitativi di rifiuti, nonché la capacità massima di stoccaggio istantaneo già autorizzati con la Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii.,

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di procedere, con il presente atto, all'aggiornamento, della determinazione G05719 del 3/5/2018 come di seguito:
 - a. aggiornare l'appendice II
 - b. inserire il gruppo NPP secondo gli allegati al presente atto
2. di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere integrato entro 15 gg dalla presente con le modifiche sopra indicate
3. Di disporre la ripresa delle attività relative alla linea di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione con riferimento al solo gruppo di cui agli allegati al presente atto
4. Per quanto non modificato rimangono validi gli atti precedenti.
5. di stabilire che la presente A.I.A. sarà notificata alla Tecno.Gea S.r.l., nonché trasmessa alle seguenti amministrazioni: Provincia di Frosinone, Comune di Patrica, ASL Frosinone, ARPA – Lazio Sezione Provinciale di Frosinone, nonché presso la Direzione Tecnica della stessa Agenzia regionale;
6. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente, siti in Via del Giorgione, 129 – 00142 – Roma;
7. di prevedere che, avverso la presente medesima determinazione conclusiva è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini